

La nuova disciplina fiscale dei dividendi percepiti da società semplici

di Matteo Tambalo (*)

L'art. 32-quater del Decreto fiscale ha modificato il trattamento impositivo dei dividendi distribuiti a società semplici, sbloccando una situazione di criticità generatasi per effetto della modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2018, che aveva reso fiscalmente inefficiente l'utilizzo della società semplice (S.s.) quale holding, posto che, come analizzato nel contributo, veniva resa notevolmente penalizzante, dal punto di vista fiscale, la percezione di dividendi - successivamente imputati per trasparenza ai soci - per il tramite della S.s. stessa.

Introduzione

L'art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (nel seguito, "Decreto fiscale") (1) ha modificato il trattamento impositivo dei dividendi distribuiti a società semplici, sbloccando una situazione di criticità generatasi per effetto della modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2018, che aveva reso fiscalmente inefficiente l'utilizzo della società semplice ("S.s.") quale *holding*, posto che, come nel seguito analizzato, veniva resa notevolmente penalizzante, dal punto di vista fiscale, la percezione di dividendi - successivamente imputati per trasparenza ai soci - per il tramite della S.s. stessa.

Dopo brevi cenni in merito alle peculiarità legate all'utilizzo della società semplice quale *holding* e "cassaforte" di famiglia, verranno analizzate la disciplina fiscale di tassazione dei dividendi percepiti dalla società semplice sia precedente che successiva alla modifica normativa introdotta dal Decreto fiscale, facendo anche cenno ad alcune questioni, di carattere internazionale, rimaste "irrisolte" a seguito della modifica normativa.

La società semplice e il suo utilizzo come holding e "cassaforte" di famiglia (cenni)

La società semplice fa parte, insieme alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice, delle società di persone,

differenziandosi tuttavia dalle altre tipologie societarie (siano esse di persone o di capitali) per l'esclusione della possibilità di avere ad oggetto lo svolgimento di attività commerciali. Per quanto qui interessa ai fini del presente contributo, si segnala che può considerarsi ormai pacifica la legittimità dell'utilizzo di tale strumento societario (diffusamente utilizzato per lo svolgimento di attività agricola) per lo svolgimento di attività di mera gestione di beni (siano essi beni immobili, *asset* finanziari quali denaro titoli ecc. e partecipazioni societarie), considerati gli interventi favorevoli, al riguardo, sia della giurisprudenza (2) che della prassi notarile (3).

La disciplina codicistica della società semplice è contenuta negli artt. 2251 - 2290 c.c., che

Note:

(*) *Dottore Commercialista e Revisore Legale in Verona e Milano*

Partner di Studio Righini e Associati

(1) Convertito con Legge n. 157/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019.

(2) Cfr. Trib. Roma, 8 novembre 2016.

(3) Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 69-2016/I, dalla società civile alla società semplice di mero godimento, 31 marzo 2016; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 73-2016/I, L'eretica società semplice di mero godimento immobiliare: riflessioni, 31 marzo 2016; massima del Comitato Trivento dei Notai G.A.10 - (Attività di gestione di beni quale oggetto sociale - 1 pubblicazione settembre 2016, massima del Comitato Trivento dei Notai O.A.11 - Ammissibilità di società semplici aventi ad oggetto la gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali, 1 pubblicazione settembre 2016.

concernono, nelle diverse sezioni in cui risultano suddivisi, le disposizioni generali relative al contratto sociale e alle sue modificazioni, i rapporti tra i soci, i rapporti con i terzi, lo scioglimento della società e lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. La disciplina della società semplice rappresenta peraltro il riferimento generale posto a base della normativa delle società di persone, considerata l'applicazione - ad eccezione di deroghe e integrazioni specifiche - anche alla S.n.c. (art. 2293 c.c.) e alla S.a.s. (art. 2315 c.c.).

Come anticipato, tale strumento è stato (4) - ed è - diffusamente utilizzato quale *holding* e "cassaforte" di famiglia, per una serie di motivazioni sinteticamente individuabili come segue:

- semplicità di costituzione: ai sensi dell'art. 2251 c.c., il contratto di società semplice non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti;
- ampia flessibilità statutaria, in relazione alle regole di *governance*/amministrazione, funzionamento, gestione dell'ingresso degli eredi dei soci ecc.; a tal riguardo, si pensi, ad esempio, all'interno di una società semplice *holding*/cassaforte di famiglia, alla possibilità di riservare solamente ad uno o ad alcuni soci il diritto di amministrare e prevedere già a chi spetti l'amministrazione a seguito del decesso del "capofamiglia", riservando eventualmente a questi il potere di variare tale previsione, la possibilità di limitare il subentro degli eredi dei soci nella titolarità della quota mediante clausole di "chiusura" della compagine in ambito familiare, la possibilità di riconoscere specifici diritti al "capofamiglia" quali ad esempio il voto determinante su talune materie ovvero, secondo taluni, finanche la possibilità di recesso incondizionato, con potere di sciogliere la società, la possibilità di prevedere in capo ad alcuni soci il diritto alla percezione di utili in misura più che proporzionale ed il voto determinante nella decisione di distribuirli ecc.

- semplicità di gestione: per tale tipologia societaria, è prevista l'esclusione dall'obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. (salvo l'obbligo di rendiconto) e di deposito del bilancio (sia ordinario - che tuttavia, ovviamente, può facoltativamente essere redatto - che consolidato), con conseguente

Le modifiche normative introdotte dal Decreto fiscale riportano nuovo interesse all'utilizzo dello strumento della società semplice nell'ambito della pianificazione e gestione patrimoniale.

maggior economicità di tale tipologia societaria rispetto ad altre (come S.r.l. o S.p.A.) nell'ottica dell'utilizzo qui analizzata;

- mancato assoggettamento a fallimento e alle altre procedure concorsuali;

- impignorabilità della quota del socio da parte del creditore parti-

colare del socio stesso: sul tema, è prevalente infatti la tesi secondo cui la possibilità di espropriazione della quota non si concilia con la natura del rapporto fiduciario tra i soci (*intuitus personae*), tesi da ultimo accolta anche dalla Cassazione secondo cui le quote di società di persone non possono essere oggetto di espropriazione durante la vita della società, a beneficio dei creditori particolari dei soci, a condizione che statutariamente sia previsto che il trasferimento della quota possa avvenire esclusivamente con il consenso unanime dei soci (5)

- da ultimo, dal punto di vista fiscale, fra le altre si segnala la possibilità - analogamente a quanto previsto per le persone fisiche - di rivalutare il costo fiscale di terreni e partecipazioni posseduti dalla società semplice (previa riapertura dei termini di volta in volta previsti dalla normativa di riferimento) e la possibilità di applicare i regimi del risparmio amministrato/gestito sui redditi finanziari, oltre che la non applicazione della normativa in merito ad IRAP, società di comodo e studi di settore/strumenti analoghi.

La tassazione dei dividendi percepiti dalla società semplice ante-modifica operata dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

Sino all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2018 (6), l'art. 47 del T.U.I.R. prevedeva che i dividendi percepiti dalla società semplice

Note:

(4) In passato, la ragione prevalente del ricorso alla società semplice quale *holding* e cassaforte di famiglia era rappresentata dalla "riservatezza", in considerazione del fatto che, come noto, la formalità dell'iscrizione della società semplice presso il Registro delle Imprese non incide sull'esistenza della società e sulla sua validità. Sul tema, fra gli altri, cfr. M. Carone - M. Piscetta, *La società semplice e l'organizzazione dei patrimoni familiari*, Giuffrè, 2019.

(5) Cass., 7 novembre 2002, n. 15605.

(6) Per una ricostruzione critica vedasi anche G. Bizioli - D. Mogni, "Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei

(segue)

concorressero alla formazione del reddito della medesima (e, di conseguenza, per trasparenza venissero poi imputati ai soci) in misura limitata, ed in particolare:

- nella misura del 40% se relativi ad utili formati sino al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 49,72% se relativi ad utili formati a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 58,14% se relativi ad utili formati a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2016.

Tale regime impositivo valeva con riferimento al possesso sia di partecipazioni qualificate, sia di partecipazioni non qualificate, posto che, con riguardo a queste ultime, l'assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell'art. 27, D.P.R. n. 600/1973, previsto per le persone fisiche non imprenditori, non risultava applicabile alle società semplici (7).

Detta modalità di tassazione dei dividendi venne successivamente assoggettata a modifica ad opera delle previsioni contenute nell'art. 1, commi da 999 a 1005, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), che equiparò, per le persone fisiche non imprenditori, la tassazione dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate a quella relativa alle partecipazioni non qualificate; in particolare, venne previsto che, a partire dal 1° gennaio 2018, tutti i dividendi percepiti al di fuori del regime di impresa, da parte di persone fisiche, fossero assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26%, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Oltre all'estensione dell'applicazione della ritenuta, venne altresì abrogato l'art. 47, comma 1, primo periodo, del T.U.I.R., determinando conseguentemente una doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti alle società semplici, posto che, così facendo, da un lato venne eliminata la disciplina, analizzata sopra, che prevedeva la parziale concorrenza al reddito della società semplice dei dividendi dalla stessa percepiti e dall'altro l'art. 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'applicazione della ritenuta, non venne esteso anche alle società semplici ma rimase operante esclusivamente per le persone fisiche, sicché in capo alla società semplice, in ragione di tale mancato

Sino all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2018 l'art. 47 del T.U.I.R. prevedeva che i dividendi percepiti dalla società semplice concorressero alla formazione del reddito della medesima in misura limitata.

coordinamento normativo, si venne a determinare un regime particolarmente penalizzante che prevedeva la concorrenza alla formazione del reddito dell'intero dividendo percepito (e quindi nella misura del 100%) (8). Sul punto, peraltro, in una situazione caratterizzata da innumerevoli

dubbi interpretativi che si posero in capo agli interpreti dalla lettura della norma, intervenne la stessa Agenzia delle entrate, la quale, all'interno delle istruzioni al quadro RL del Mod. REDDITI SP 2019 precisò che "con riferimento ai redditi di capitale percepiti [dalle società semplici] (9) a partire dal 1° gennaio 2018, gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'art. 73 del T.U.I.R., anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare" e che "in deroga a quanto descritto nel capoverso precedente alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 (art. 1, commi da 1004 a 1006, della Legge n. 205 del 2017)", sicché da un lato l'Agenzia confermò l'intera imponibilità dei dividendi percepiti da società semplici, e dall'altro precisò che, limitatamente ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e formati con utili prodotti fino all'esercizio

Note:

(continua nota 6)

dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l'art. 32-*quater* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124", in *Riv. dir. trib.*, Supplemento *On line* del 30 dicembre 2019.

(7) Cfr. Agenzia delle entrate, circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, par. 3.1 secondo cui "infine, si fa presente che continuano a concorrere alla formazione del reddito, in quanto non assoggettabili alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli utili percepiti da società semplici ed equiparate residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere. Tali utili concorrono a formare il reddito imputato per trasparenza al socio per il 40 per cento del loro ammontare".

(8) Sul punto, cfr. *ex multis* circolare Assonime 17 maggio 2018, n. 11, pag. 18; G. Ferranti, "Equiparazione tra partecipazioni qualificate e non: le questioni da chiarire", in *Il fisco*, n. 2/2018, (9) N.d.R.

in corso al 31 dicembre 2017, dovesse applicarsi il regime transitorio previsto dalla Legge di bilancio 2018, che ne prevedeva il concorso parziale alla formazione del reddito purché la distribuzione fosse deliberata entro il 31 dicembre 2022.

Seppur l'intervento normativo del Decreto fiscale ha risolto alcuni aspetti che si erano posti in relazione alla tassazione dei dividendi restano aperte alcune problematiche di carattere internazionale.

La nuova disciplina e le questioni aperte

A (parziale, come si vedrà fra breve) risoluzione delle problematiche sopra evidenziate, è intervenuto l'art. 32-*quater* del Decreto fiscale, prevedendo che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Il dettato normativo dispone, in particolare, che gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del T.U.I.R., dalle società e dagli enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), del medesimo Testo Unico:

a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 89 del T.U.I.R. (società di capitali ed enti commerciali residenti), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;

b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 59, T.U.I.R. (imprenditori individuali e società di persone commerciali), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;

c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del T.U.I.R., sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'art. 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e quindi nella misura del 26%. Sul punto, viene peraltro precisato che la ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi (società di capitali ed enti commerciali residenti), del T.U.I.R., sulla base delle informazioni fornite dalla società

semplice. Come ultima precisazione, il Decreto dispone peraltro che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui sopra, un'im-

posta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

Seppur l'intervento normativo sopra esposto appaia apprezzabile, avendo risolto le problematiche che si erano poste in relazione alla tassazione dei dividendi percepiti da società semplici con riguardo al contesto "domestico", restano aperte, come correttamente evidenziato dai primi commentatori (10), delle problematiche di carattere internazionale; infatti, la norma sopra citata fa esclusivo riferimento a dividendi corrisposti alla società semplice da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato (considerato che la norma menziona solamente gli utili corrisposti alla società semplice dalle società ed enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a, b e c, T.U.I.R. e non anche dalle società ed enti non residenti di cui alla lett. d) del medesimo comma 1 e, peraltro, disciplina solo la casistica di una compagine sociale della società semplice ricevente detti dividendi composta di soggetti residenti (infatti, come visto, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 32-*ter* lett. a, b e c non va a ricomprendere espressamente tra i soci ai quali si applica la nuova disposizione normativa i soggetti non residenti). Conseguentemente, tale nuova disciplina non sembrerebbe applicabile laddove:

(i) il dividendo provenga da soggetto non residente nel territorio dello Stato; ovvero

(ii) in relazione ai soci della società semplice che non siano soggetti residenti, dovendosi pertanto ritenere, in considerazione del tenore letterale della norma, che in tali casi il dividendo percepito dalla società semplice debba concorrere interamente alla formazione del reddito della medesima (e, conseguentemente, dei soci).

Nota:

(10) Cfr. F. Nobili - M. Piazza, "I dividendi della società semplice si considerano percepiti dai soci", in *il Sole 24 - Ore* del 21 dicembre 2019, pag. 21.

Sul tema, come segnalato in dottrina, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di precisare che sarebbe invece vietato, ai sensi dell'art. 63, par. 1, TFUE un trattamento fiscale differenziato tra i dividendi distribuiti da una società residente e i dividendi distribuiti da una società stabilita all'estero, anche in uno Stato non UE, trattandosi di una ingiustificata restrizione ai movimenti di capitali e ciò è esattamente quanto si verifica con la nuova normativa sopra analizzata. Questo, oltre a comportare le problematiche suddette, rende peraltro di estrema complicazione la gestione di dossier titoli, di proprietà della società semplice, che contengano azioni/quote di società estere (11). Si ritiene da ultimo di effettuare una considerazione in merito al regime opzionale del risparmio gestito (con particolare riferimento al trattamento dei dividendi), cui può far ricorso, come sopra evidenziato, la società semplice. Come previsto dalla normativa e dalla prassi (12), e come correttamente ricordato in dottrina (13), *ante-modifica* normativa dell'art. 32-*quater* del Decreto fiscale, era preclusa la ricomprensione dei dividendi all'interno del risultato maturato della gestione (a cui viene applicata un'imposta sostitutiva del 26%), posto che da tale risultato debbono essere sottratti i proventi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente (nel caso specifico, della società semplice), fra cui erano ricompresi anche i dividendi. Seppur a seguito della modifica normativa introdotta dal Decreto fiscale, i dividendi distribuiti alla società semplice - con le precisazioni di cui sopra con riguardo alle problematiche "internazionali" - non concorrono più a formarne il reddito complessivo - posto che, come disciplinato dalla norma, si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale - proprio la previsione "si intendono percepiti per trasparenza dai soci" porta a ritenere che, ancorché le partecipazioni vengano assoggettate al regime del risparmio gestito, i dividendi debbano ancora essere esclusi dal risultato complessivo della gestione.

Conclusioni

Le modifiche normative, introdotte dal Decreto fiscale, alla tassazione dei dividendi

percepiti da società semplici, seppur lascino ancora alcune zone d'ombra con riguardo a situazioni internazionali, in merito alle quali si auspica un intervento risolutivo, appaiono apprezzabili fornendo conseguentemente nuovo interesse all'utilizzo dello strumento della società semplice nell'ambito della pianificazione e gestione patrimoniale, in particolare quale *holding* e "cassaforte" di famiglia, stante i molteplici aspetti di interesse caratterizzanti tale tipologia societaria, sopra evidenziati.

Note:

(11) Cfr. F. Nobili - M. Piazza, "Società semplice, sui dividendi esteri è decisiva la ritenuta", in *il Sole 24 - Ore* del 16 dicembre 2019, pag. 31.

(12) Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 461/1997 e risoluzione n. 104/E/2001.

(13) Cfr. M. Piazza, "Tax rate da record sui dividendi ricevuti da società semplici e trust", in *il Sole 24 - Ore* del 1 luglio 2019, pag. 14;

G. Bizzioli - D. Mologni, *Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l'art. 32-*quater* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, cit.